

ON.LE TAR LAZIO – ROMA

RICORSO

Per: il dott. **Coviello Paolo** (CVLPLA78P03A512Z) rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'originale di questo atto - rilasciate su foglio separato ed autenticate con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: studiolegalevalentino@pec.it; Fax: 0832/930052), e con questi elettivamente domiciliati all'indirizzo digitale pec studiolegalevalentino@pec.it;

contro

- Ministero dell'Istruzione (M.I.) in persona del Ministro *p.t.*
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del legale rappresentante *p.t.*
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VII – Ambito Territoriale di Napoli in persona del legale rappresentante *p.t.*
- Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) in persona del Ministro *p.t.*

nonché nei confronti del controinteressato

RUSSO Giulia nata a Napoli il 27.06.1963 con indirizzo PEC pec: giulia.russo@pecavvocatinola.it, estratto da INI-PEC - quale soggetto inserito nella graduatoria G.P.S. di prima fascia per la provincia di Napoli per l'anno scolastico 2021/2022 classe di concorso sostegno ADSS

per l'annullamento, previa concessione ed adozione di idonea misura

cautelare

- del provvedimento dirigenziale prot.n. 17797 del 24.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Napoli con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Napoli per l'anno scolastico 2021/2022 classe di concorso sostegno ADSS (doc. 1)
- del provvedimento n. 18528 del 5/10/2021 dell'Ambito Territoriale di Napoli

con il quale è stato pubblicato l'elenco contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso sostegno ADSS per la scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non è incluso (anche con riserva) il nominativo del ricorrente **(doc. 2)**

- di ogni nota anche non conosciuta promulgata dalle amministrazioni intimante, con le quali comunque disposta la esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Napoli per l'anno scolastico 2021/2022 classe di concorso ADSS
- delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazione intimate con le quali è stata nuovamente disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), posto sostegno, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, di prima fascia unitamente agli elenchi aggiuntivi, per l'a.s. 2021/2022, nella parte in cui non è incluso (anche con riserva) il nominativo del ricorrente tra i docenti inseriti nelle graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Napoli per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso sostegno ADSS
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia **(doc. n. 3)**;
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*. Avviso apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente **(doc. n. 4)**;
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle*

graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente (doc. n. 5);

- dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13/7/2021 avente ad oggetto "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia"
- della nota del 17.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente (doc. n. 6);
- della nota, prot. n. 20446 del 14 luglio 2021, del Ministero dell'Università e della Ricerca in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente (doc. n. 7);
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi" (nel prosieguito D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che "La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente" ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi del ricorrente (doc. n. 8);
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguito O.M. 60/2020) recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento

delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente (**doc. n. 9**);

- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

nonché

- per l'accertamento e la condanna del diritto del ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

FATTO

1.- Con decreto n. 51 del 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione aveva previsto la possibilità di richiedere – per coloro che avessero conseguito il titolo anche all'estero, in data anteriore al 31/7/2021 – l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia

2.- Di conseguenza, il ricorrente presentava domanda di inserimento nei c.d. “*elenchi aggiuntivi*” alle G.P.S. di I fascia della Provincia di Napoli (**doc. n. 10**) in quanto in possesso di titolo di specializzazione su “*sostegno*” conseguito all'estero prima del 31/7/2021 (ossia prima del termine ultimo previsto dall'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021) ed in attesa di riconoscimento dal Ministero competente, a seguito di regolare inoltro della relativa istanza in data precedente al 23/7/2021 .

Si anticipa, sin d'ora, che per la presentazione dell'istanza di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi, il ricorrente si è avvalso della specifica piattaforma digitale all'uopo predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul portale “*Istanze*

OnLine"; la piattaforma digitale in questione era di tipo c.d. "rigido" in quanto consentiva all'istante la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza poter apporre alcuna modifica o integrazione dei medesimi.

Ebbene, si rileva che nella piattaforma digitale, tra le varie voci presenti nella Sezione A.1 (*"Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio"*), vi era quella denominata *"Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206"*

In particolare, opzionata la suddetta voce nella piattaforma digitale, veniva richiesto all'istante di indicare:

- la data in cui è stato conseguito il titolo estero;
- la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo in questione;
- la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente)
oppure, in alternativa, la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente

Il ricorrente, quindi, attenendosi scrupolosamente ai rigidi parametri di compilazione prefissati dalla piattaforma digitale, ha predisposto la domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. per la Provincia di Napoli opzionando nella Sezione A.1 la voce *"Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero ..."* e di seguito indicando la data in cui è stato conseguito il titolo estero, la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo, la data di presentazione al competente Ministero italiano della domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero.

3- Con provvedimento prot. n. 14069 del 9/8/2021 l'USP di Napoli pubblicava le graduatorie degli elenchi aggiuntivi alle GPS per la provincia di Napoli includendovi il nominato del ricorrente nella prima fascia della classe di concorso ADSS, richiesta con la domanda di inclusione **(doc. 11)**

4.-Successivamente il ricorrente avvalendosi di altra piattaforma digitale predisposta dal Ministero dell'istruzione (denominata "*Istanza Informatizzazione Nomina Supplenze*") ha inoltrato alla USP di Napoli istanza per l'assegnazione di supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (ex D.L. 73/2021, art. 59 c. 4) e/o per l'assegnazione di incarichi di supplenza a T.D. sia di durata annuale sia infra annuale), indicando di essere inseriti nella prima fascia GPS elenchi aggiuntivi per la classe di concorso "*sostegno ADSS*" come innanzi specificatamente indicato.

5.- Inopinatamente, l'USP di Napoli, con i provvedimenti gravati (doc. 1) ha disposto l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS poiché, secondo la tesi dell'Amministrazione, costui non risulterebbe in possesso dello specifico titolo di abilitazione per le classi di concorso richiesta (ADSS), in quanto avrebbe conseguito "*un titolo che rientra nelle fattispecie previste nelle note prot. n. 20446 del 14.07.2021 e prot. n. 25348 del 17.08.2021*".

Pertanto, il ricorrente, avendone interesse, impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1.- Violazione degli artt. 3 e 21 octies l. n. 241/90; Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione; violazione del principio di leale collaborazione nonché di buona fede e correttezza; irragionevolezza dell'azione amministrativa; disparità di trattamento; travisamento dei fatti.

1.1.- È oltremodo evidente la palese illegittimità dei provvedimenti gravati.

In particolare, l'atto di esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi risulta motivato unicamente richiamando il contenuto delle note prot. n. 20446 del 14.07.2021 e prot. n. 25348 del 17.08.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (**doc. n. 7 e 8**).

Preliminarmente si evidenzia la palese erroneità del richiamo operato dalla Amministrazione alla nota prot. n. 20446 del 14.07.2021 che riguarda la validità in Italia dei titoli su sostegno conseguiti a Cipro presso la “*Evergood Advisors Campus University*”.

Orbene, prescindendo da ogni considerazione sulla effettiva validità o meno di tali titoli in Italia, deve rilevarsi che il ricorrente ha conseguito in Romania, (presso ente riconosciuto dal Ministero estero) il titolo dichiarato nella domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi (doc. 10)

Il ricorrente, pertanto, NON ha conseguito il proprio titolo di specializzazione sul sostegno presso “*Evergood Advisors Campus Universit*”

Il richiamo alla nota prot. n. 20446 del 14.07.2021 contenuto nel provvedimento gravato è quindi del tutto ultroneo alla vicenda per cui è causa.

Ma vi è di più!

Anche il richiamo alla nota prot. n. 25348 del 17.08.2021 non può certamente costituire il presupposto sul quale motivare un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero inerenti la specializzazione su sostegno, poiché – se così fosse – **sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili** (*in primis*, per omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente; inoltre, sarebbe evidente l'erronea presupposizione ed il vizio di motivazione).

Il provvedimento in questione, dunque, è palesemente illegittimo (oltreché per gli altri motivi sopra indicati, in via derivata) poiché **l'Ufficio scolastico ha ritenuto che la predetta nota possa costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli**, essendo tutt'al più una nota interlocutoria.

Oltretutto, anche per la giurisprudenza pacifica, la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

Di conseguenza, sarebbe comunque viziata da incompetenza la nota del Ministero dell'Università.

2.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2020; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73; violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

2.1.- qualora il provvedimento si fondi sul mancato ottenimento del decreto di riconoscimento entro la data del 31.7.2021, **ancorché neppure dedotto da parte della p.A.** – e ciò evidenzia quantomeno il grave difetto di motivazione dell'atto – il provvedimento sarebbe, comunque, illegittimo per ulteriori motivi.

I provvedimenti gravati sono palesemente illegittimi in quanto **la normativa non impone in alcun modo** che i partecipanti al concorso (che abbiano conseguito il titolo all'estero) debbano ottenere, entro la data del 31.7.2021, non solo il titolo ma anche il decreto ministeriale di riconoscimento.

In particolare, l'art. 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 prevede che “*Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021*” (**doc. n. 8**).

Come è noto, tale decreto costituisce attuazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, provvedimento che governa il procedimento *de quo* (tant'è che lo stesso decreto n. 51/2021, all'art. 7, prevede che “*Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60*”).

L'art. 7 della predetta O. M. n. 60/2020 prevede che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**”* (doc. n. 9).

Il provvedimento gravato, invece, ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è, dunque, evidente l'illegittimità del provvedimento gravato poiché avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione **bensi, in corretta applicazione della normativa, avrebbe dovuto inserire CON RISERVA il partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.**

Lo stesso art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73 prevede che *“possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*; allo stesso modo, il d.m. 51/2021 non prescrive nulla di diverso rispetto a quanto indicato nell'o.m. 60/2020. Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare *“la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) oppure **in alternativa la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente**”*.

Emerge, dunque, per tabulas, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento; il Ministero, con ogni probabilità consapevole dell'impossibilità in piena crisi sanitaria di poter svolgere efficientemente i propri

poteri e che, dunque, l'attività amministrativa sarebbe stata rallentata, ha deciso di non far gravare sul privato siffatta disfunzione.

Ciò è stato espressamente e nuovamente indicato con la nota del 29.9.2020 con cui il Ministero ha stabilito che *“considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), **i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria**, in attesa della valutazione suddetta” (doc. n. 12).*

La *ratio* ispiratrice della norma è analoga a quella già utilizzata in altre materie (una per tutte, l'art. 3 *bis* del d.l. n. 125/2020 che ha disposto la proroga di qualsiasi titolo scaduto e non rinnovato).

Pertanto, il provvedimento di esclusione urta frontalmente con i precedenti provvedimenti e poggia su un'interpretazione fuorviante dell'Ufficio scolastico provinciale secondo cui il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento.

Tra l'altro, è appena il caso di segnalare che l'iscrizione sarebbe stata – appunto – con riserva, non attribuendo alcuna validazione dei titoli agli istanti, poiché sarebbero comunque sotto la ‘spade di Damocle’ della valutazione del Ministero.

Pertanto, il Ministero ben potrebbe valutare tempestivamente le istanze e, nel caso in cui ritenesse non idoneo il titolo del ricorrente, escluderlo automaticamente dalle graduatorie.

2.2.- Infine, in ogni caso, non v'è chi non veda come il provvedimento gravato stride con il principio del c.d. *favor participationis*.

Al riguardo, *“È stato più volte affermato, in giurisprudenza, che: “In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, **deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale** ... dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di *lex specialis* che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di*

esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà” (Tar Lecce, sez. III, 2 dicembre 2016, n. 1833)” (T.A.R. Salerno, sez. I, 31/01/2020, n.166).

3.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2020; violazione del principio della massima partecipazione alle procedure concorsuali; violazione del principio di buona fede e leale collaborazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73. violazione della nota del 29.9.2020 del Ministero dell'Istruzione.

3.1.- Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, ciò sarebbe evidentemente illegittimo per una pluralità di ragioni.

In particolare, è palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi, entro una data specifica, non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento. Come è noto, l'ottenimento del decreto di riconoscimento non è nella disponibilità della parte istante; oltretutto, come anticipato, l'emergenza sanitaria ha reso e rende ancor più complicata l'attività provvedimentale della p.A. (nonché la preliminare attività del privato), con ovvio prolungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti (ciò, come visto, è stato anche riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione nella nota del 29.9.2020).

Pertanto, qualora il decreto prevedesse, come ritiene erroneamente l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole perché farebbe ricadere sul privato tutte le problematiche e i disagi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso.

Ciò è ancora più evidente dai fatti in questione, in cui un Ente pubblico non ha neppure provveduto a riscontrare ad una Amministrazione una nota di chiarimento.

4.-Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.

4.1- Il provvedimento gravato di esclusione dal concorso, oltre che per le ragioni suesposte, risulta illegittimo perché l'Ufficio Scolastico, con gli atti gravati non ha provveduto a comunicare al ricorrente l'avviso d'avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90.

Il ricorrente, dal canto proprio, qualora avesse ritualmente ricevuto detto avviso, avrebbe immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbe potuto far presente ciò che è stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

La manifesta fondatezza del suesteso ricorso e la sussistenza in *re ipsa* del pregiudizio grave e irreparabile fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

Il ricorrente, in particolare, vede vanificata la possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di I fascia, con conseguente incarico annuale di supplenza.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce al ricorrente di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarlo dell'**unica potenziale fonte di guadagno** – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

Pertanto, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare poiché l'udienza di merito sarebbe fissata in un periodo in cui le graduatorie avrebbero esaurito i loro effetti.

* * * * *

Per questi motivi il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- accogliere, **previa sospensione dell'efficacia**, nel merito il suesteso ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificato in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/02, il valore della causa è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato ridotto del 50% poiché si verte di controversia in materia di pubblico impiego.

Si producono i documenti indicati in narrativa

Lecce-Roma, 21 ottobre 2021

Avv. Danilo Valentino